

**CIRCOLARE TECNICA 03/24**

Milano, 18 aprile 2024

OGGETTO: Segnalazioni di vigilanza - Nuove voci 58242 e 58244 - Cessioni di finanziamenti e acquisti di finanziamenti

Si trasmette in allegato la nota tecnica in oggetto predisposta dal Gruppo di lavoro "PUMA" in merito alla rilevazione delle operazioni di ri-cessione dei crediti commerciali nell'ambito delle voci 58242 "CESSIONI DI FINANZIAMENTI" e 58244 "ACQUISTI DI FINANZIAMENTI", introdotte nel 23° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL". Le posizioni espresse in questa nota sono state condivise con la Banca d'Italia in relazione alla specifica operatività in esame.

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIAN SIRACUSA	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA

Segnalazioni di vigilanza - Nuove voci 58242 e 58244

Cessioni di finanziamenti e acquisti di finanziamenti

Organo associativo	Stato del documento	Data
GdI PUMA	Approvato	10/04/2024
Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi	Approvato	18/04/2024

Segnalazioni di vigilanza- Nuove voci 58242 e 58244

Cessioni di finanziamenti e acquisti di finanziamenti

L'aggiornamento n. 23 del 28 novembre 2023 della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" prevede l'entrata in vigore di due nuove voci segnaletiche 58242 e 58244, relative agli acquisti e alle cessioni di finanziamenti, nella Sezione II – Altre Informazioni, sottosezione 8 – Qualità e flussi, con decorrenza dalla data di riferimento del 31 marzo 2024.

Assifact ha già ricevuto conferma da parte di Banca d'Italia in risposta alla Consultazione pubblica per l'aggiornamento della suddetta Circolare n.217, avviata lo scorso 11.07.2023, della necessità di includere nelle due voci segnaletiche prese in esame anche le operazioni di ri-cessione di crediti commerciali tra intermediari, in quanto nella sostanza sarebbero da ricondurre a operazioni di finanziamento tra gli stessi intermediari, ovvero a cessioni di crediti in cui l'intermediario (cedente) cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

L'ambito di applicazione, pertanto, con riferimento alle ri-cessioni, sembrerebbe essere non tanto la cessione del finanziamento originario, ma piuttosto il finanziamento (nuovo) concesso dal cessionario all'intermediario cedente.

Variabile "tipo servicer"

Per entrambe le voci, 58242 e 58244, la normativa cita questo passaggio: *"La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgeva l'attività di servicing per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di acquisto di crediti da controparte cedente residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".*

Nella categoria *"altri soggetti"*, diversi da banche, intermediari finanziari ex art.106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, si ritiene vadano incluse anche le operazioni di cessioni e/o acquisti di crediti commerciali con società finanziarie appartenenti a grandi gruppi industriali (le cosiddette *"captive"*), non iscritte all'albo di cui all'art. 106 del TUB.

Contenuto voci 58242 e 58244

In generale, il presupposto per la corretta rilevazione delle voci 58242 e 58244, come confermato dalla stessa Banca d'Italia, risulta essere l'iscrizione dei crediti oggetto di cessione (acquisto) nel bilancio della società cedente (cessionaria) segnalante; pertanto, qualora non risulti soddisfatto tale prerequisite, non occorre procedere ad alcuna rilevazione.

Il testo della normativa in relazione alla voce 58242 "CESSIONE DI FINANZIAMENTI" richiama espressamente: *"formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro solvendo e pro soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo".*

Nella suddetta voce si ritiene corretto indicare il valore di bilancio delle esposizioni oggetto di cessione.

Le operazioni di ri-cessione di crediti acquistati nell'ambito dell'attività di factoring andranno rilevate, a seconda della loro diversa natura, secondo la seguente impostazione:

- 1) le cessioni di crediti acquistati originariamente in modalità pro soluto, andranno rilevate in funzione della natura della ri-cessione (cioè, del contratto tra i due intermediari):
 - i. se avviene in modalità pro solvendo si andrà a valorizzare una delle sottovoci nell'ambito dei *"finanziamenti non oggetto di cancellazione dall'attivo"*, in base alla natura del cessionario (12, 14, 16, 18, 20), per il montecrediti ovvero;
 - ii. se avviene in modalità pro soluto, e l'intermediario cedente utilizza i fondi ricevuti per chiudere i crediti ceduti, si andrà ad alimentare la pertinente sottovoce nell'ambito dei *"finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo"*, in base alla natura del cessionario (02, 06, 08, 10), valorizzata per il corrispettivo ricevuto.
- 2) le cessioni di crediti acquistati originariamente in modalità pro solvendo e ri-ceduti in pro solvendo non vanno rilevate nella voce 58242 (e relative sottovoci tra i *"finanziamenti non oggetto di cancellazione dall'attivo"*), poiché l'esposizione originaria non viene trasferita in quanto la cessione interessa i soli crediti sottostanti (ovvero, il collaterale dell'esposizione che non viene rappresentato nell'attivo di bilancio del cedente). In questo caso, il credito era stato originariamente acquistato pro solvendo e, pertanto, non era stato rilevato in bilancio dall'intermediario cedente (venendo quindi meno il presupposto della rilevazione).

Si ritiene che la voce 58244 "Acquisti di finanziamenti", specularmente a quanto sopra evidenziato nella voce 58242 "Cessione di finanziamenti", non debba essere alimentata nell'acquisto di crediti commerciali da intermediari in modalità pro solvendo. Nelle istruzioni di compilazione della voce 58244 viene espressamente menzionato, infatti, che *"Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione"*. Tale voce deve pertanto essere unicamente rilevata, dall'intermediario cessionario, per le ri-cessioni pro soluto di crediti commerciali.

In caso di operatività di ri-cessione pro soluto "in monte" in cui non sia possibile rilevare puntualmente il prezzo di acquisto dei crediti, si ritiene di poter valorizzare la voce con il valore nominale dei crediti acquistati.

Allegati

Estratto Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – Voci 58242 e 58244

Resoconto della consultazione 23° aggiornamento Circolare 217

Voce: **58242**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti realizzate nel periodo di riferimento, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle voci pertinenti dell'attivo.

Va indicato il valore complessivo ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” per i soggetti non residenti), “finalità del credito”, “tipo servicer” e “sofferenze”.

La variabile “tipo servicer” deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgerà l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di cessione di crediti a controparte cessionaria residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile “tipo servicer” deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad “altri soggetti”.

Per la sottovoce 02 e 12 nel caso di cessioni a società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

Per la sottovoce 12 è prevista la variabile “tipo cessione”. In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore “warehousing” va utilizzato nelle fasi di warehousing delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso lo stesso intermediario originator (ovvero - in tutto o in parte – verso un altro intermediario finanziario);
- il valore “auto-cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'intermediario originator acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore “altre cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali l'intermediario originator non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nella sottovoce in argomento formano oggetto di rilevazione anche i “trasferimenti” operati da una categoria di cessione all'altra. Ad esempio:

- nell'ambito della fase di “warehousing”, nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, l'ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come “warehousing” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;

- nell'ambito delle "altre cartolarizzazioni", nel caso in cui successivamente l'intermediario originator ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "altre cartolarizzazioni" con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai "finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo: operazioni di cartolarizzazione".

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

- 02** CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE
- 06** CESSIONI A IFM RESIDENTI
- 08** CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO
- 10** CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

- 12** CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE
- 16** CESSIONI A IFM RESIDENTI
- 18** CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO
- 20** CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI

Voce: **58244**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti oggetto di iscrizione nell'attivo effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

Non rientrano le operazioni di fusione e acquisizione, per le quali alla fine del periodo di riferimento della segnalazione l'ente acquisito non esiste più.

Va indicato il valore pari al prezzo corrisposto per l'acquisto.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti), "finalità del credito", "tipo servicer" e "sofferenze".

La variabile "tipo servicer" deve essere valorizzata con la tipologia del soggetto che svolgeva l'attività di *servicing* per i crediti oggetto di cessione. È richiesta la distinzione tra: originator, banche residenti, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, soggetti esteri, altri soggetti. In caso di acquisto di crediti da controparte cedente residente diversa da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB e società veicolo per la cartolarizzazione, la variabile "tipo servicer" deve essere convenzionalmente valorizzata con il codice riferito ad "altri soggetti".

Per le sottovoci 02, 06, 08, 10 è prevista l'individuazione dell'eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dal medesimo intermediario, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile "tipo cessione").

Per la sottovoce 02 nel caso di acquisti da società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione del numero di operazione di cartolarizzazione. Nel caso di società veicolo non residenti, è richiesta la segnalazione aggregata distinta tra società veicolo residenti in paesi dell'Area dell'Euro e in altri paesi (secondo le modalità previste dalla Circolare n. 154).

- 02** DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE
- 04** DA VEICOLO DI COVERED BOND
- 06** DA IFM RESIDENTI
- 08** DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO
- 10** DA ALTRI SOGGETTI



Segnalazioni di vigilanza delle banche e degli intermediari vigilati

Consultazione pubblica avviata il 11.07.2023

Tavola di resoconto alla consultazione

Novembre 2023

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

I commenti e le osservazioni non attinenti alle disposizioni in consultazione non sono oggetto di trattazione nel presente documento. Di essi si terrà conto in occasione di eventuali futuri interventi normativi.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimenti a lato)	MOTIVAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • ABI (Associazione bancaria italiana) • ASSIFACT (Associazione italiana per il factoring) • ASSILEA (Associazione italiana leasing) • Nexi Payments S.P.A. 		
Osservazioni generali (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”)	ABI ha osservato che le proposte di modifica delle segnalazioni in materia di pagamenti richiedono di intervenire con nuovi significativi aggiornamenti su un impianto segnaletico già interessato da un pervasivo e impegnativo rinnovamento con le disposizioni introdotte lo scorso anno.	Chiarimenti a lato	Si rileva l'aggravio relativamente alle modifiche segnaletiche proposte, ma si fa presente che tali modifiche sono finalizzate ad allineare le segnalazioni alle precisazioni e indicazioni fornite dal Team Pay, della Banca Centrale Europea, sulla base dei quesiti ricevuti dalle Banche Centrali Nazionali, che hanno raccolto le richieste di chiarimento dai soggetti segnalanti. Ove possibile, le richieste di semplificazione prospettate sono state accolte (cfr. infra).
CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)	ABI ha chiesto chiarimenti per alcune voci relative al Corporate Banking Interbancario (CBI) sottolineando che l'approccio utilizzato per raccogliere le informazioni riferite al CBI, con specifico riferimento ai ruoli di banca attiva e banca passiva, risulterebbe oneroso e in alcuni casi non consentirebbe all'ente segnalante di verificare la coerenza interna dei dati inviati. ABI ha proposto , pertanto, una soluzione alternativa, che consentirebbe di ridurre gli oneri segnaletici, così delineata: <ul style="list-style-type: none"> • introdurre una nuova voce, alimentata dalle sole banche attive, per rilevare i volumi complessivi dei bonifici disposti dalla clientela con il servizio CBI; 	SI	Sulla base di quanto proposto dall'ABI, tenuto conto delle linee guida contenute nella circolare del CBI dell'11 marzo 2020 inerenti alla ripartizione delle competenze a fini segnaletici tra banca attiva e banca passiva e a seguito di interlocuzioni con il sistema bancario intervenute dopo l'invio della risposta alla consultazione, si è recepito il commento, secondo quanto di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> • sono introdotte due nuove voci (58718 e 58719) deputate a ricevere esclusivamente le informazioni relative ai bonifici

	<ul style="list-style-type: none"> • lasciare inalterati gli attuali criteri di alimentazione delle voci dei bonifici in uscita e delle relative frodi (voci 58550, 58724, 58726, 58747, 58748, 58749); • ampliare, per le voci 58550 e 58747, il dominio della variabile 01279 "Modalità di avvio", inserendo un valore che consenta la distinzione dei bonifici disposti con il servizio CBI dagli altri bonifici. 		<p>CBI e alle relative frodi, nelle quali il segnalante opera nel ruolo di banca attiva (includendo pertanto sia operazioni in cui il segnalante è anche banca passiva, sia operazioni inoltrate per l'esecuzione ad altri payment service provider). Si precisa che nel conteggio del numero delle operazioni vada considerato il numero dei singoli bonifici disposti e non il numero di "ordini";</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengono lasciati inalterati i criteri di alimentazione delle altre voci relative ai bonifici in uscita e delle relative frodi; tuttavia per le voci 58726 e 58749 sono eliminate le informazioni relative al CBI, segnalate nelle nuove voci 58718 e 58719; • viene modificato il dominio dell'attributo informativo "Modalità di avvio", con la distinzione dei bonifici disposti con il servizio CBI dagli altri bonifici.
<p>Voce 58550 BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA Circolare 272, sezione II.3 "Servizi di pagamento") (Circolare 217, sezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica")</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire se la quota di operazioni relative al servizio di CBI deve essere segnalata in qualità di banca "passiva" esecutrice del bonifico CBI (nel caso in cui la banca segnalante sia al contempo banca "attiva" e banca "passiva") oppure "banca destinataria della disposizione CBI" o similare. 	SI	<p>La segnalazione è prevista qualora il segnalante ricopra il ruolo di banca "passiva" di radicamento dei conti correnti da addebitare e dunque destinataria della disposizione CBI, a prescindere che per la medesima operazione svolga o meno anche il ruolo di banca proponente o "attiva".</p> <p>Le istruzioni per la voce 58550 sono state modificate nella Circolare 272, chiarendo che la banca passiva è quella "destinataria del bonifico CBI". Analoghe</p>

			modifiche sono state eseguite per la Circolare 217
Voce 58726.18/20 BONIFICI TELEMATICI O TELEFONICI (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)	ABI ha: <ul style="list-style-type: none"> • suggerito di prevedere la possibilità di attribuire il valore “Non applicabile” anche ad operazioni diverse da MoTo, queste ultime essendo riferite a disposizioni di bonifico generate da procedure interne automatizzate ed avviate in modalità telematica non soggette all'applicazione della variabile SCA/Non SCA. 	SI	<p>Si rileva preliminarmente che le operazioni per le quali è obbligatorio l'utilizzo della Strong customer authentications (SCA), come anche le casistiche relative alle esenzioni, sono indicate all'interno della PSD2.</p> <p>Le istruzioni sono state modificate prevedendo l'utilizzo del valore “non applicabile” in tutti casi - anche diversi dalle operazioni MoTo - non indicati nella PSD2 e pertanto non rilevanti ai fini dell'utilizzo della Strong customer authentications.</p>
Voce 58527 ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)	Nexi Payments ha chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • chiarire quali tipologie di ordini di pagamento vadano inclusi nella voce 58527, in particolare, con riferimento agli ordini di pagamento effettuati per conto della clientela, in assenza di un conto di pagamento aperto a loro nome. 	Chiarimenti a lato	<p>Vanno segnalate nella voce 58527 le operazioni che non sono eseguite direttamente dell'intermediario segnalante, ma per il tramite di un altro intermediario. Sono invece escluse le operazioni svolte nell'ambito del Servizio di disposizione ordini di pagamento in cui il segnalante opera in qualità di Payment Initiation Service Providers (PISP) (rilevate nella voce 58746).</p>
Voce 58577 BOLLETTINI DI CONTO (Circolare 272, sezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)	ABI ha: <ul style="list-style-type: none"> • osservato come l'introduzione della ripartizione per provincia di esecuzione dell'operazione, nel caso di reti terze, risulterebbe, dalle prime analisi, di difficile reperimento; • chiesto di chiarire cosa si debba intendere per “apparecchiatura” nel caso di operatività non allo sportello; 	Chiarimenti a lato	<p>Per tutti quei casi in cui risulta non reperibile l'informativa relativa alla provincia è consentito l'utilizzo del valore “non applicabile”.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • chiesto di confermare la corretta segnalazione delle operazioni effettuate 	Chiarimenti a lato	<p>Vanno rilevate le informazioni relative all'operatività non effettuata allo sportello. Rientrano tra queste, ad esempio, le operazioni effettuate tramite ATM e le operazioni online.</p> <p>La piattaforma PagoPA realizza una convenzione tra i soggetti che vi</p>

	tramite PagoPA, nei casi in cui venga utilizzato il suddetto servizio di pagamento: i) a mezzo home banking messo a disposizione dalla banca segnalante; ii) direttamente sulla piattaforma PagoPA, qualora venga selezionato come provider la banca segnalante; iii) accedendo direttamente alla piattaforma PagoPA dal sito del beneficiario (es. sito del Comune di XX).		<p>aderiscono in qualità di soggetti creditori (enti beneficiari) e in veste di <i>payment service provider</i> (PSP).</p> <p>Le informazioni realizzate su tale piattaforma pertanto andranno segnalate dal PSP che cura il pagamento, nell'ambito della convenzione con l'ente beneficiario, utilizzando le sottovoci relative ai bollettini di conto "su mandato sottoscritto con l'ente beneficiario".</p>
<p>Voce 58587 POINTS OF SALES (P.O.S): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI (Circolare 272, sottosezione II.3 "Servizi di pagamento) (Circolare 217, sezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica")</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire cosa debba intendersi per "provincia di sportello" nel caso di POS virtuali, atteso che la segnalazione prevede già la variabile "localizzazione del dispositivo"; • eliminare la richiesta della nuova variabile "provincia di sportello" o in subordine di chiarire come vada valorizzata. 	<p>Chiarimenti a lato</p> <p>SI</p>	<p>La variabile "localizzazione del dispositivo" si distingue da quella relativa alla provincia di sportello in quanto prevede la segnalazione dello Stato e non della provincia.</p> <p>Viene accolta la richiesta di eliminare l'introduzione della variabile "provincia di sportello", lasciando il solo dettaglio dello Stato.</p> <p>Analogo trattamento viene applicato alla voce 58587 della Circolare 217</p>
<p>Voce 58738 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICO: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING) (Circolare 272, sottosezione II.3 "Servizi di pagamento) (Circolare 217, sezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica")</p>	<p>Nexi Payments ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire nella voce 58738 quali operazioni di pagamento rientrino nel dominio "3) Non a distanza altro", relativamente alla variabile "canale dispositivo". 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Il dominio "Non a distanza altro" ricomprende le operazioni di pagamento in prossimità non eseguite al POS (ad es. quelle effettuate presso un ATM).</p>
<p>Voci 58775 COMMISSIONI INTERBANCARIE</p>	<p>ABI ha osservato che l'implementazione della nuova variabile "Tipo commissione" risulta essere</p>	<p>SI</p>	<p>Viene eliminata la richiesta della variabile "Tipo commissione".</p>

<p>(Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”) 58779</p> <p>COMMISSIONI TRA PRESTATORI SI SERVIZI DI PAGAMENTO</p> <p>(Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>particolarmente onerosa in quanto le informazioni necessarie non sono solitamente disponibili nella contabilità della banca rendendo quindi necessaria l'elaborazione di informazioni di natura gestionale. Ove comunque fosse ritenuto necessario mantenere tale dettaglio informativo, per contenere l'onere segnaletico, si propone di valutare una data di implementazione diversa e successiva rispetto alla decorrenza delle altre modifiche.</p>		<p>Analogo trattamento viene applicato alla voce 58779 della Circolare 217.</p>
<p>RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE (Voci 58796, 58802, 58804)</p> <p>(Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • confermare se nell'istruzione “esercizio commerciale che dispone l'operazione” inclusa nelle voci in questione rientrano eventuali pagamenti con onere a carico della banca stessa a favore dei clienti. <p>Nexi Payments ha chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire le definizioni di “rimborsi” e “operazioni assimilate”. 	<p>Chiarimenti a lato</p> <p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si fa presente che nelle voci in questione sono inclusi i pagamenti con onere a carico della banca segnalante se utilizzano gli strumenti di pagamento previsti nelle voci stesse (carte di credito, carte di debito e moneta elettronica).</p> <p>Si precisa che i rimborsi sono operazioni in cui una transazione di pagamento già regolata, viene annullata con una transazione analoga di segno opposto. Il rimborso può avvenire anche a distanza di tempo dalla transazione originale (cfr. manuale sulle Payments Statistics della BCE).</p>
<p>Voce 58747</p> <p>UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA</p> <p>(Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”) (Circolare 217, sezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”)</p>	<p>ABI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha osservato che non viene esplicitato, per la quota di frodi su operazione di CBI, quale tipo di Banca (attiva e/o passiva) sia abilitata ad alimentare tale voce. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le istruzioni della voce 58747 fanno riferimento alla voce 58550 e pertanto va utilizzato lo stesso approccio segnaletico (segnalazione della Banca passiva) previsto per la voce richiamata.</p>
<p>Voce 58748</p> <p>UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE</p> <p>(Circolare 272, sottosezione II.3 “Servizi di pagamento”)</p>	<p>ABI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha osservato che la voce 58748 non è trattata nella bozza di consultazione, quindi non sembrerebbe soggetta a modifiche, nonostante invece lo sia la correlata voce 58724. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le istruzioni della voce 58748, relativa agli utilizzi fraudolenti sui bonifici effettuati, richiamano la voce 58724 sui bonifici effettuati e pertanto nella compilazione della voce 58749 va utilizzato lo stesso approccio segnaletico previsto per la voce richiamata.</p>

	<p>ASSILEA ha chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di <u>chiarire</u> se nella voce 58244 vadano indicati anche gli acquisti di finanziamenti che esulano dalle cartolarizzazioni, tenuto conto che la voce in questione è inclusa nella sezione II.7 “Cartolarizzazioni”. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La voce 58244 ricomprende anche gli acquisti che esulano dalle cartolarizzazioni. Nella versione finale della Circolare la voce in questione è stata inclusa nella sezione II.8 “Qualità e Flussi”.</p>
--	--	----------------------------------	--